




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1430 e abb.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

(Nuovo testo)

N. 90 – 11 maggio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1430 e abb.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

(Nuovo testo)

N. 90 – 11 maggio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 3	- 3 -
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE	- 3 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	1430 e abb.
Titolo:	Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica:	assente
Relatrice per la	Bordonali
Commissione di merito:	
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	I Commissione (Affari costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Il testo del provvedimento si compone di 3 articoli e non è corredato di relazione tecnica. È oggetto della presente Nota il testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, trasmesso alla Commissione Bilancio (unica Commissione competente in sede consultiva) ai fini dell'acquisizione del prescritto parere (seduta del 5 maggio 2022). Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 3

Circoscrizioni di decentramento comunale

Le norme abrogano l'articolo 2, comma 186, lettera *b*), della legge n. 191/2009 il quale ha disposto la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000 tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (articolo 2).

Si rammenta che l'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, prevede una riduzione crescente del contributo ordinario base spettante

agli enti locali¹. La misura della riduzione si incrementa a partire dal 2010 fino a rimanere fissata, per i comuni, in 118 milioni di euro a decorrere dal 2014. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario previste dal citato comma 183 o per il contenimento della spesa pubblica, l'articolo 2, commi da 184 a 187, della legge n. 191/2009 fissa una serie di misure - quali la riduzione del numero dei consiglieri comunali e del numero massimo degli assessori, la soppressione della figura del difensore civico comunale e delle circoscrizioni di decentramento comunale per i comuni con meno di 250.000 abitanti - finalizzate alla realizzazione di risparmi. Infine l'articolo 2, comma 188, stabilisce che le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

In relazione alla sopra descritta abrogazione è riformulato l'articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000. In forza delle modifiche apportate:

- l'obbligo di istituire circoscrizioni di decentramento comunale (che, a legislazione vigente è previsto per i comuni con più di 250.000 abitanti) viene esteso ai comuni aventi popolazione superiore ai 120.000 abitanti [articolo 1, comma 1, lettera *a*]). Con disposizione introdotta in sede referente si prevede che: "Il limite di cui al primo periodo [ossia quello della popolazione] non si applica al comune capoluogo della città metropolitana".

Da un esame dei dati pubblicati dall'Istat² relativi alla popolazione dei comuni al 1° gennaio 2022, al netto della deroga introdotta in sede referente circa i capoluoghi di città metropolitane, i comuni interessati dalla norma risultano essere i seguenti: Messina, Padova, Prato, Trieste, Brescia, Parma, Taranto, Modena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Livorno, Rimini, Cagliari, Foggia, Ferrara, Salerno, Latina;

- la facoltà di istituire circoscrizioni di decentramento comunale (che, a legislazione vigente è prevista per i comuni con più di 120.000 abitanti) viene estesa ai comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti [articolo 1, comma 1, lettera *b*]).

Le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore del testo in esame (articolo 3).

In merito ai profili di quantificazione si osserva che l'articolo 2 del provvedimento in esame abroga l'articolo 2, comma 186, lettera *b*), della legge n. 191/2009 che prevede la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale per i comuni con meno di 250.000 abitanti. Tale norma, congiuntamente ad altre che invece non sono modificate, rientrava nel novero degli strumenti approntati dal legislatore per il conseguimento di risparmi di spesa

¹ A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

² <https://www.istat.it/it/popolazione-e-famiglie?dati>

scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in relazione alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009. Tanto premesso, tenuto conto che tali risparmi venivano ascritti in modo indistinto ad una serie di disposizioni, andrebbe chiarito se e in quale misura le norme abrogative in esame incidano sugli stessi, determinando quindi effetti di carattere oneroso.

Si rileva, inoltre che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge estende l'obbligo di istituire circoscrizioni di decentramento comunale ai comuni con popolazione compresa tra i 250.000 ed i 120.001³ abitanti (che a legislazione vigente non vi sono tenuti). Considerato che la norma in esame impone un obbligo, e non una facoltà, in capo ad alcune amministrazioni comunali, andrebbe chiarito – ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 196/2009⁴ – se per l'attuazione della disposizione sia previsto un onere, che in caso affermativo andrebbe quantificato e dotato di apposita copertura.

In tale contesto, andrebbe altresì chiarita la portata normativa della disposizione, introdotta in sede referente, secondo cui il predetto limite riferito alla popolazione, testualmente, "non si applica al comune capoluogo della città metropolitana": poiché il limite di cui si tratta è una soglia minima al di sopra della quale sorge un obbligo, andrebbe precisato se la disposizione abbia l'effetto di esonerare i capoluoghi di città metropolitana dall'obbligo di istituire circoscrizioni, tenuto conto che tutti i capoluoghi di città metropolitana hanno popolazione superiore ai 120.000 abitanti (corrispondenti alla nuova soglia).

Nulla da osservare, infine, con riguardo alle norme recate dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), in quanto le stesse prevedono, per taluni comuni, una facoltà, la quale – stanti i vincoli di bilancio dei comuni, cui la norma in esame non deroga – potrà essere esercitata solo al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse.

³ Tale obbligo già sussiste per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

⁴ Ai cui sensi le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.